

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A LIVELLO REGIONALE DEL COMPARTO DELLA SUBFORNITURA MECCANICA, ELETTROMECCANICA ED ELETTRONICA ALLA FIERA DI HANNOVER 2026

(Hannover, 20-24 aprile 2026)

AVVISO e NOTA INFORMATIVA

Il presente avviso assolve all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 07/08/1990.

PREMESSA

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine intende promuovere alle ditte del comparto subfornitura meccanica, elettromeccanica ed elettronica della Regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di partecipare alla fiera di Hannover dal 20 al 24 aprile 2026.

ART. 1 - BENEFICIARI

Il progetto è riservato ad un numero limitato di MPMI regionali regolarmente iscritte alla Camere di Commercio di Pordenone-Udine del settore della subfornitura meccanica, elettromeccanica, elettronica.

Non sono ammesse società di consulenza, procacciatori d'affari, agenti di commercio, intermediari.

Le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di commercio di Pordenone-Udine con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- c) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 7;
- d) che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e smi) e non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Le richieste di partecipazione possono essere inviate a partire dall'11/02/2026 e pervenire entro il 20/02/2026.

ART. 2 - SERVIZI

Il progetto intende promuovere il comparto della subfornitura meccanica, elettromeccanica ed elettronica a livello regionale alla manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per l'industria prevista ad Hannover dal 20 al 24 aprile 2026. La partecipazione alla fiera prevede la presenza dell'imprenditoria regionale in un'area collettiva a livello regionale all'interno del padiglione 17 "Industrial Supply & Construction Solutions", dedicato alla subfornitura meccanica e collocato nella sezione riservata alle collettive italiane.

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per aderire all'iniziativa è necessario inviare il modulo di richiesta di partecipazione (All. 1) debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale o firmato calligraficamente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, esclusivamente, via PEC all'indirizzo



tef@pec.pnud.camcom.it, indicando nell'oggetto "Partecipazione collettiva della fiera di Hannover 2026", **entro il 20/02/2026**.

La richiesta di partecipazione alla fiera deve ritenersi vincolante.

L'assegnazione degli spazi all'interno dello stand seguirà i seguenti criteri:

- durata della partecipazione dell'azienda alla fiera, anche non consecutiva, nell'ambito della collettiva regionale FVG
- ordine cronologico di arrivo della Richiesta di partecipazione: farà fede la data/orario di arrivo della domanda;

Laddove il numero di imprese fosse superiore, gli enti camerali coinvolti avranno facoltà di valutare di aumentare il numero massimo di imprese partecipanti al progetto, salvo disponibilità spazi assegnati dall'Ente fieristico, nonché - laddove il numero massimo di imprese non fosse raggiunto - di ammettere imprese che formuleranno la manifestazione di interesse a termini scaduti.

L'ammissione ai progetti verrà comunicata all'impresa da parte di Tef S.c.r.l. all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta di partecipazione (All. 1).

Contestualmente alla comunicazione di ammissione al Progetto, il modulo di richiesta di partecipazione sottoscritto è ritenuto come vincolante e la mancata partecipazione alle attività progettuali determinerà a carico dell'Azienda l'obbligo di pagamento di una penale a favore di Tef S.c.r.l. dell'importo di una quota forfettaria di € 1.800,00 + IVA oltre alla quota di Marketing Fee di € 395,00 + IVA.

Tef S.c.r.l. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Le imprese ammissibili ma non inserite nella partecipazione fieristica per esaurimento dei posti disponibili saranno inserite in una *waiting list* e riammesse in caso di rinunce o revoche.

ART. 4 - COSTI DI PARTECIPAZIONE

E' prevista una quota di partecipazione, fatturata ad azienda, **di Euro 3.692,00 + Iva** e di massimo **Euro 1.600,00** di contributo figurativo sotto forma di servizi in regime de minimis. La quota di partecipazione è definita a forfait e comprende la partecipazione in area condivisa con allestimento base, costi accessori standard (allacciamenti e consumi elettrici, pulizie, ed altri servizi correlati allo spazio), assistenza personale TEF in fiera. Si intendono esclusi ed a carico di ciascuna ditta partecipante i costi di:

- quota Marketing Fee, dovuta all'organizzatore della fiera, che sarà fatturata sempre da TEF Srl, pari a Euro 395,00 + Iva

La quota di partecipazione è definita a forfait e comprende la partecipazione in area condivisa con allestimento base, costi accessori standard (allacciamenti e consumi elettrici, pulizie, ed altri servizi correlati allo spazio), assistenza personale TEF in fiera. Si intendono esclusi ed a carico di ciascuna ditta partecipante i costi di:

- spedizione e movimentazione interna dei campionari
- eventuali arredi extra
- eventuale interpretariato

viaggio, vitto, alloggio del proprio personale aziendale

ART. 5 - PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I progetti sono assoggettati al Regime di aiuti "De Minimis" (vedi sotto). La fattura della quota di partecipazione di Euro **3.692,00+Iva oltre alla Marketing Fee fieristica pari a Euro 395,00+Iva** per le attività previste sarà

contestuale alla comunicazione di ammissione al progetto da parte di Tef S.c.r.l. all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta di partecipazione (All. 1).

ART. 6 - ANNULLAMENTO DEL PROGETTO - RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE

In caso di annullamento delle attività per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di TEF S.c.r.l., quest'ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione alle imprese partecipanti. In tal caso TEF S.c.r.l. è esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'impresa.

La richiesta di partecipazione è ritenuta come vincolante e la mancata partecipazione alla manifestazione dell'importo di una quota forfettaria di € 1.800,00 + IVA oltre alla quota di Marketing Fee di € 395,00 + IVA.

ART. 7 - REGIME COMUNITARIO

I progetti sono assoggettati al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 ovvero del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"¹ non può superare i massimali pertinenti nel triennio di riferimento².

Il valore totale del servizio, rilevante ai fini dell'applicazione del "*de minimis*", è di massimo Euro **1.600,00** per le aziende iscritte alla Camera di Commercio di PN-UD.

Le imprese partecipanti riceveranno, da parte della Camera di Commercio la comunicazione di concessione e contestuale liquidazione del contributo figurativo e del versamento all'Erario della ritenuta d'acconto del 4% di cui al DPR 600/72.

La domanda non potrà essere accettata qualora, in base ai Regolamenti di cui sopra, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" accordati all'impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ART. 8 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico

² Se l'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento n. 2023/2831, il triennio corrisponde a un periodo di tre anni.

Se l'aiuto è concesso ai sensi dei Regolamenti n. 1408/2013 oppure n. 717/2014, per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti

- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ART. 9 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e la contestuale liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate a Paolo Rodolico responsabile del procedimento, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

A seguito della presentazione della domanda di contributo figurativo la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine sede di Pordenone provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione. Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35. A partire dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

ART. 10 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso verrà pubblicato e diffuso tramite sito web della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.